

DISPOSIZIONI PER I CONTROLLI SUI LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M. 10 DICEMBRE 2001

(Allegato alla Deliberazione della Giunta Camerale n. 93 del 23.7.2012)

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Le presenti Disposizioni disciplinano le condizioni e i requisiti dei Laboratori che avviano e svolgono l'attività di verifica periodica degli strumenti di misura ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, nonché i controlli di competenza della Camera di Commercio di Pavia.
2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento dell'attività di verifica periodica il Laboratorio presenta alla Camera di Commercio di Pavia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità indicate al successivo art. 2, secondo quanto previsto nell'art. 19 della legge 241/1990 s.m.i.
3. Nel prosieguo è da intendersi:
 - a) per Regolamento, il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;
 - b) per Decreto, il decreto ministeriale 10 dicembre 2001;
 - c) per Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Pavia;
 - d) per Direttiva, la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 4 aprile 2003;
 - e) per verifica periodica, il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti per pesare e per misurare dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo, comportante la rimozione di etichette e/o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

Articolo 2

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Il Laboratorio può avviare l'attività dalla data di ricezione della SCIA da parte della Camera di Commercio, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dai relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza. La SCIA può essere presentata con una delle seguenti procedure:
 - o con modalità telematica mediante ComUnica: in tal caso la SCIA va allegata ai modelli I1, I2, S5, UL del Registro Imprese;
 - o con raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata alla Camera di Commercio - Ufficio Metrico, ovvero tramite posta elettronica certificata (pec), ovvero direttamente all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pavia; in tali casi restano fermi gli adempimenti telematici presso il Registro Imprese.

2. Il modello da utilizzare per la redazione della SCIA – reperibile nel sito web della Camera di Commercio – contiene l’indicazione delle categorie di strumenti di misura con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si intende eseguire la verifica periodica. Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

- l’elenco degli strumenti e delle apparecchiature per l’esecuzione della verifica, corredato dalle loro caratteristiche tecniche ed operative e dai certificati di taratura;
- la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a Laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- l’elenco del personale incaricato della verifica con l’indicazione delle relative qualifiche e titoli professionali e con l’individuazione del responsabile della verifica;
- i fac simili del contrassegno di verifica periodica conforme all’allegato 2 del Regolamento, del sigillo di protezione adesivo per gli strumenti di misura verificati, nonché le impronte di altri sigilli a percussione o a tenaglia utilizzati, riportanti il logo del Laboratorio;
- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui all’allegato II, comprovanti:
 - che il Laboratorio opera in condizioni di indipendenza come previsto dall’art. 2 del D.M.10.12.2001;
 - che il Laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell’attività di verifica da parte del Laboratorio;
 - che, qualora il Laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura - la dirigenza e il personale della struttura che svolge l’attività di verifica periodica è indipendente dalla dirigenza delle attività di manutenzione e riparazione;
 - che il personale incaricato della verifica è in possesso di un’adeguata formazione tecnica e professionale e di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli;

Inoltre deve essere allegata la documentazione comprovante l’accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da un organismo aderente all’E.A. (European Cooperation for Accreditation) ed operi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, o equivalente, o - in alternativa - la documentazione che attesti il sistema di gestione della qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CUI EN ISO /IEC 17021, o equivalente, nel quale sia presente l’attività di prova di strumenti di misura.

Infine il Laboratorio deve dichiarare:

- di impegnarsi a svolgere l’attività di verifica secondo le modalità stabilite dal Regolamento e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nell’ambito della relativa provincia, entro 30 giorni dall’effettuazione delle stesse;
- di impegnarsi a inviare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell’Ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato;

- di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;
 - di impegnarsi a rispettare il vincolo del segreto professionale.
3. Qualora intervengano elementi modificativi dei dati riferiti alle condizioni di esercizio dell'attività il responsabile del Laboratorio ne deve dare comunicazione alla Camera di Commercio tramite inoltro di apposita SCIA.

Articolo 3

Controlli successivi

1. Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dalle presenti Disposizioni, la Camera di Commercio assegna e comunica al Laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione dell'interessato nell'apposito elenco creato all'interno del sito camerale (www.pv.camcom.gov.it).
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, la Camera di Commercio effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, notifica all'interessato motivato provvedimento divieto di prosecuzione dell'attività, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi.
3. Qualora sia possibile la conformazione dell'attività alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, il responsabile del procedimento assegna al titolare del Laboratorio un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare tale conformazione.
4. Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del Laboratorio, la Camera di Commercio comunica il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.
5. La Camera di Commercio provvede inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, ad effettuare una verifica dei requisiti posseduti dal Laboratorio richiedente attraverso l'effettuazione di uno o più sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa.
6. Al fine di accertare nel tempo che il Laboratorio operi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la Camera di Commercio esercita con una frequenza annuale la vigilanza sul Laboratorio avvalendosi dei funzionari dell'ufficio metrico.

Articolo 4

Tariffe

1. La somma dovuta per le spese di istruttoria, accertamenti, vigilanza e pubblicità in occasione dell'avvio dell'attività, è stabilito con provvedimento della Giunta camerale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere allegata alla documentazione a corredo della SCIA.
2. Annualmente a decorrere dall'anno successivo all'inoltro della SCIA, il Laboratorio deve effettuare il pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta camerale per le attività di vigilanza di cui all'articolo precedente. Il pagamento va effettuato entro il mese corrispondente alla data di presentazione della SCIA.

3. Gli importi delle suddette tariffe sono pubblicati nel sito web della Camera di Commercio.

Articolo 5

Sospensione

1. La Camera di Commercio, acquisite eventuali osservazioni da parte del Laboratorio, con provvedimento del dirigente competente sospende la continuazione dello svolgimento dell'attività di verifica periodica qualora:
 - a) siano state riscontrate gravi irregolarità e difformità alle norme di legge nell'operato;
 - b) il Laboratorio non risponda più ai requisiti degli articoli 2 e 3 del Decreto;
 - c) il Laboratorio non rispetti le condizioni richiamate nella normativa vigente e nelle presenti Disposizioni;
 - d) il Laboratorio apponga il contrassegno di cui al Regolamento su strumenti che non presentano i requisiti richiesti;
 - e) il Laboratorio non adempie all'obbligo di cui all'art. 6, della Direttiva, concernente la tempestiva informazione alla Camera di Commercio competente per territorio circa il riscontro di strumenti che, presentati per la verifica periodica, risultino mancanti dei sigilli di garanzia previsti ed apposti secondo la vigente normativa.
2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, viene emesso provvedimento di inibizione dell'attività.

Articolo 6

Inibizione dell'attività

1. La Camera di Commercio, dopo aver assegnato al Laboratorio un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali osservazioni, con provvedimento motivato del dirigente competente inibisce la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di verifica periodica, quando:
 - a) il Laboratorio non rimuove, entro il termine assegnato dalla Camera di Commercio nel provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
 - b) il Laboratorio effettua ripetute violazioni di grave entità alla norme in materia di verifica periodica.
2. Qualora il Laboratorio a cui è stato comminato il provvedimento di inibizione dell'attività intenda riacquisire l'operatività e sia in possesso dei requisiti di legge, deve inoltrare apposita SCIA ed effettuare il pagamento della tariffa di cui all'art. 4, p. 1 delle presenti Disposizioni.

Articolo 7

Vigilanza sugli strumenti verificati dai Laboratori

- 1.** La vigilanza sugli strumenti verificati dai Laboratori riconosciuti è effettuata su un campione degli strumenti verificati su base annuale.
- 2.** I mezzi e le risorse necessarie alla verifica sul campo sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal Laboratorio che ha eseguito la verifica, ad eccezione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima inferiore a 30 kg.
- 3.** La vigilanza potrà essere effettuata in occasione della verifica periodica, nel caso in cui il Laboratorio comunichi alla Camera di Commercio, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, l'utente presso cui effettuerà la medesima verifica.

Articolo 8

Pubblicità

- 1.** L'elenco dei Laboratori accreditati è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
- 2.** La Camera di Commercio rende noti i provvedimenti di sospensione e di inibizione dell'attività da essa adottati mediante annotazione degli estremi dei provvedimenti stessi nell'elenco di cui al comma precedente. L'annotazione viene mantenuta fino al termine del periodo di sospensione. Nel caso di provvedimento di inibizione dell'attività, l'annotazione viene mantenuta fino a quando non si siano verificate le condizioni di cui al precedente articolo 6, comma 2.